

# **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)**

**Modifica del 14 ottobre 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Nei titoli delle colonne delle tabelle dal n. 2.4 al n. 2.14, l'espressione «Direttiva di base CE» è sostituita con l'espressione «Atto legislativo di base CE/CEE».*

*N. 1.1.2.5, 1.1.2.5.1 e 1.1.2.5.2*

## **1.1 Campo d'applicazione**

- 1.1.2.5 I veicoli con un'approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h.
- 1.1.2.5.1 I veicoli con un'approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l'articolo 23 della direttiva 2007/46/CE.
- 1.1.2.5.2 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l'articolo 27 della direttiva 2007/46/CE.

<sup>1</sup> RS 741.412

## N. 1.2.1.1

**1.2 Esigenze generali**

1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un'approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. Deve emergere chiaramente che non sussiste alcun rischio rilevante per la sicurezza stradale e che l'ambiente e la salute pubblica non sono messi in pericolo. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità oppure la conferma di un servizio d'esame riconosciuto dall'USTRA.

## N. 2.5.3

**2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro**

	Atto legislativo di base CE/CEE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.	
		M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	O <sub>1</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>4</sub>		
2.5.3	Emissioni Diesel	88/77/CEE	x	x	x	x	x	x					ECE-R 49
2.5.3a		2005/55/CE	x	x	x	x	x	x					ECE-R 49
2.5.3b		595/2009/CE	x	x	x	x	x	x					

## II

La presente modifica entra in vigore 1° aprile 2010.

14 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova